



COMUNE DI RUFINA

REGOLAMENTO COMUNALE DEHORS

DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO
PER SPAZI DI RISTORO ANNESSI A LOCALI



ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3, 7 e 7 bis del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n.267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina unicamente gli aspetti estetico-architettonici e di insediamento ambientale delle aree sulle quali sono installate strutture esterne di arredo, dette "dehors", su suolo e aree pubbliche e/o private, antistanti, cortilizie o pertinenziali, la cui installazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il presente regolamento acquista validità ed efficacia con la relativa delibera di approvazione da parte dell'organo Comunale competente e rimane in vigore fino a quando non venga espressamente sostituito da altro regolamento, approvato con le stesse procedure ed esplicitamente abrogante il primo.

ART.2 – FINALITÀ

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di occupare temporaneamente aree con installazione di arredi esterni costituiti da manufatti e strutture c.d. "DEHORS", costituenti arredo urbano, al fine di favorire le attività di somministrazione, con adeguati spazi per l'intrattenimento della clientela.

L'obiettivo è di adeguare, migliorando, le strutture necessarie a dare risposta alle richieste del mercato per una qualità architettonica delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano, disciplinando il razionale ed armonico utilizzo del suolo pubblico e/o privato per delineare spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole riqualificazione formale urbana, di promozione turistica nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di sicurezza, incentivando anche la piccola imprenditoria attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo.

I dehors costituiscono pertanto una struttura di arredo delle aree come sopra individuate, realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, utilizzata esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è ammesso alcun altro tipo di utilizzo.

Sono escluse dal presente Regolamento le installazioni di strutture occasionali installate per manifestazioni e/o feste patronali.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica esclusivamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 42 e seguenti della L.R. 28/2005, nonché alle attività artigianali per la produzione e per la vendita nel settore merceologico alimentare, e per le attività di ricezione turistica e ristorazione. Escluso ogni altro tipo di attività.

Le sopra citate attività ed esercizi devono essere collocati in sede fissa e già in possesso dei propri requisiti di funzionalità, indipendentemente dalla installazione delle strutture di cui al presente Regolamento. Per le attività che hanno sede fissa in chioschi, non è consentita la realizzazione di dehors.

Il dehor è funzionalmente connesso alla presenza ed all'effettivo svolgimento dell'attività. In tutti i casi di cessazione definitiva dell'attività per qualunque motivo, il dehor deve essere rimosso.

Al fine di assicurare il corretto assetto architettonico e compositivo, il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione di aree con arredi costituiti da strutture complementari alle sopra citate attività, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.

Le strutture disciplinate dal presente Regolamento, devono rispettare le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, e comunque nel rispetto delle norme di cui al Titolo II del D.Lgs. 30/04/1992 numero 285 Codice della Strada.

L'Amministrazione, con specifico atto emesso dal competente organo, si riserva la facoltà di individuare le aree o i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di dehors.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI DEHOR

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "dehor" si intende l'area come sopra individuata sulla quale è installata una struttura di arredo costituita da un insieme di elementi montati in modo funzionale ed armonico e facilmente rimovibili e destinati ad un uso limitato nel tempo, volti a soddisfare le esigenze delle attività di cui al precedente Art. 3 nell'arco temporale della loro durata, direttamente collegati o nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

Rientrano in tale definizione anche gazebo, sedie, pedane, tavoli, ombrelloni, fioriere, ed altri elementi mobili di delimitazione perimetrale. Il dehor non costituisce struttura suscettibile di autonoma funzionalità.

Tali strutture di arredo dell'area, possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, ma in nessun caso devono richiedere escavazioni e/o opere murarie, sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in:

- **dehor stagionale** – installato per un periodo complessivo, nell'arco dell'anno solare, non superiore a mesi sei;
- **dehor stagionale temporaneo** - installato per un periodo complessivo, nell'arco dell'anno solare, compreso fra sei e dodici mesi;
- **dehor continuativo** - installato per un periodo superiore a mesi dodici e non superiore a cinque anni, prorogabile, salvo la verifica del permanere delle condizioni iniziali e dello stato generale di decoro dei luoghi da verificare prima della scadenza;

ART. 5 – ASPETTI NORMATIVI

I dehors collocati su area pubblica o su area privata, sono soggette a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della L. 241/90 (SCIA) effettuata dal titolare, contenente la documentazione di cui al successivo Art. 7.

In caso di installazione su area pubblica è necessario acquisire specifica Autorizzazione per Occupazione Suolo Pubblico. La superficie utile occupata dalla struttura è soggetta al pagamento dell'Imposta Occupazione Spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al pagamento della TARI (Tassa Rifiuti) ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 equiparata alla categoria di attività esercitata.

I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, né costituiscono alterazione dello stato di fatto degli immobili, in relazione agli indici urbanistici, alle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico ed al Regolamento Edilizio, anche ai fini della disciplina edilizia prevista per gli immobili classificati dal vigente R.U.C. Per dette strutture non trova applicazione quanto previsto dall'art. 24 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico (Aree private di pertinenza degli edifici). Il dehor non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.

La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e - nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica e Sicurezza Alimentare.

Nel caso in cui all'interno dei dehors vengano installati impianti elettrici o impianti sonori, l'installazione degli stessi è soggetta alle procedure ed agli adempimenti previsti dalla vigente normativa di riferimento. E' comunque vietata l'esecuzione di intrattenimenti musicali.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai sensi della L. 13/89 e DM 236/89.

E' prescritta l'acquisizione di specifico parere della Polizia Municipale quando l'intervento è localizzato su aree pubbliche, e comunque nei casi in cui l'installazione può interferire con la viabilità pubblica pedonale e/o carrabile. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di non consentire l'installazione del dehor, previa specifica motivazione, anche fuori dai casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 6 – CARATTERISTICHE

POSIZIONAMENTO - LOCALIZZAZIONE

I dehors potranno essere installati in aree pubbliche o private, su tutto il territorio comunale. E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi oppure, in assenza di marciapiedi, degli spazi comunque adiacenti ai fabbricati dell'esercizio, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni nonché delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

In particolar modo vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- non è consentito installare dehors, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o interdetta al traffico veicolare;
- le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità;
- è consentito installare dehors, o parti di essi, anche su sede stradale adibita al traffico veicolare, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale;
- l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici o con attraversamenti pedonali;
- non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie. In funzione della verifica del rispetto del Codice della Strada, il necessario parere della Polizia Municipale potrà stabilire distanze maggiori.
- in presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente Regolamento.

DIMENSIONI

I dehors potranno occupare una superficie non superiore alla superficie netta relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio i wc e depositi, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato, fino ad una dimensione massima di mq. 100. I manufatti ubicati sul suolo pubblico non potranno comunque occupare una superficie superiore a mq. 60.

In caso di superficie superiore a mq. 25, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

Eventuali interventi successivi alla realizzazione del dehor, effettuati sull'edificio sede dell'attività, che comportano una riduzione della superficie, comporteranno la conseguente proporzionale riduzione della superficie del dehor stesso.

In presenza di viabilità:

- la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore ad 1/3 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio);
- lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio;
- sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire l'installazione di "dehors" di idonea dimensione;

MORFOLOGIA E STRUTTURA

Le strutture, nel loro insieme, devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano presenti e correttamente inseriti nel contesto urbano ed architettonico. In particolare:

- avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato;
- avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura;
- le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo, armonizzandosi con il contesto;
- in presenza di pedane, la quota del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale o comunque dalla quota dell'area di ubicazione, e l'altezza massima al colmo non può superare ml 3.00, misurate all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.70.
- la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa di minima sezione, di minima sezione dei montanti verticali e degli orizzontamenti, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento ed ai carichi. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in metallo o in legno, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.
- le strutture a carattere stagionale saranno realizzate con copertura di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato, di colore naturale o altro colore da campionarsi in riferimento ai colori delle facciate esistenti;
- le strutture a carattere continuativo potranno essere realizzate con copertura di tipo rigido compatibile ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno, anche utilizzando pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile;
- le eventuali tamponature laterali dovranno essere in telo in PVC o plexiglass o vetro infrangibile, con proprietà termoisolanti, fissate mediante ancoraggi rimovibili e facilmente retraibili, senza alcuna opera muraria e/o esecuzione di opere che comportano l'alterazione permanente dei suoli o degli edifici interessati.
- la pavimentazione (pedana o altra tipologia) dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In particolare è da intendersi obbligatoria la presenza della pedana, sollevata dal piano

-
- stradale anche per un più agevole deflusso delle acque meteoriche, con la sola eccezione di quelle aree adibite permanentemente a isole pedonali ed i marciapiedi e quindi sottratte al traffico veicolare.
- i manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati (salvo l'installazione di impianti di aerazione preventivamente autorizzati dalla ASL) e le porte individuate anche come via di esodo.
 - i dehors devono essere sempre delimitati perimetralmente da strutture che impediscono la libera circolazione dei pedoni. Tali delimitazioni, per i dehors con traffico veicolare adiacente, devono costituire una barriera fisica per impedire l'ingresso di polveri e smog; a tal fine devono essere impiegati materiali facilmente lavabili, per un'altezza di cm. 160, o anche da sole fioriere con vegetazione fitta e compatta che ne delimitano il perimetro.
 - all'interno dei dehors non è ammessa la presenza di servizi igienici di nessun tipo e neppure cucine o posti cottura. Non è ammessa la preparazione o lo sporzionamento di alimenti e/o bevande.
 - le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.
 - sugli elementi e strutture che costituiscono i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari di alcun tipo. E' ammessa l'installazione dell'insegna di esercizio solo se la posizione del dehor non consente la collocazione della stessa sul fabbricato sede dell'attività.

MATERIALI ED IMPIANTI

I materiali delle strutture devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile dei "dehors" devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili.

Gli impianti elettrici dei "dehors" devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei e neppure la posa su area pubblica di cavi e canalizzazioni.

Eventuali corpi scaldanti, posizionati all'interno del dehor, dovranno essere autonomamente funzionanti ed installati nel rispetto della normativa di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. E' ammesso l'allacciamento al sistema di riscaldamento dell'attività principale purché costituito da una linea dedicata e autonomamente utilizzabile e funzionalmente indipendente.

ART. 7 – PROCEDURA

Il titolare dell'esercizio che intende collocare il dehor su area pubblica, dovrà avanzare richiesta di autorizzazione allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP per l'Occupazione di Suolo Pubblico secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento comunale, al fine di acquisire il relativo titolo per l'Occupazione, in relazione alla tipologia di struttura di cui al precedente art. 4.

Il titolare dell'esercizio che intende collocare il dehor su area pubblica o privata, dovrà inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP, specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della L. 241/90 (SCIA) effettuata dal titolare contenente la documentazione di cui sotto.

La SCIA dovrà inoltre contenere:

- la tipologia di dehor che si intende installare in riferimento alla definizione di cui al precedente Art.4;
- copia autorizzazione per somministrazione o dichiarazione del possesso della stessa;
- il termine temporale entro il quale il dehor è rimosso e l'area di interesse è rimessa in pristino.
- impegno a rimuovere il dehor alla scadenza prevista, o comunque nel caso in cui decadono i presupposti legittimanti il mantenimento dello stesso, con riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi;
- polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dei luoghi, come disciplinata al successivo art. 8;
- Autorizzazione per Occupazione Suolo Pubblico;
- dichiarazione TOSAP (Tassa occupazione suolo pubblico) e dichiarazione TARI (Tassa Rifiuti);

La SCIA deve essere corredata dalla seguente documentazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione:

a) relazione tecnica con specifici riferimenti di conformità e rispetto alla disciplina del presente Regolamento, comprendente la descrizione della tipologia della struttura da installare ed il periodo di mantenimento della stessa, le modalità di montaggio e di smontaggio, documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede l'installazione della struttura.

Estratto del R.U.C. con evidenziata l'area di intervento

b) piante prospetti e sezioni della struttura in scala 1:50 debitamente quotati e dimensionati, indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali sulla quale risulteranno anche indicate :

- lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
- la collocazione del dehor e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico;
- la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;
- le interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile, veicolare, etc.,
- le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico;
- il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);
- la larghezza della corsia transitabile della strada;
- il posizionamento degli arredi;

c) documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio dello stato di rilievo ed eventuale fotoinserimento con il dehor ;

d) asseverazione attestante la rispondenza del dehor ai requisiti igienico-sanitari, di resistenza e la stabilità della struttura, di conformità alla normativa abbattimento barriere architettoniche, di conformità in materia di impianti;

La SCIA sarà trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Corpo Polizia Locale ed all'Ufficio Tributi, per le verifiche ed adempimenti di competenza.

Resta a carico del titolare dell'attività di somministrazione, l'aggiornamento del relativo titolo abilitativo relativo agli aspetti igienico-sanitari presso la competente ASL.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione del dehor, in qualsiasi momento su semplice avviso per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.

In caso di opere o lavorazioni da eseguire nell'area occupata dal dehor, da parte di soggetti titolati, anche per interventi su servizi e/o sottoservizi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare dell'autorizzazione si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehor. In tal caso il soggetto interessato provvede a comunicare formalmente al titolare del dehor, la necessità di rendere libero l'area di interesse almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

ART. 8 - ONERI

Le strutture dehors, sia temporanee che continuative, sono assoggettate alla TOSAP qualora ricadano su suolo pubblico ed in ogni caso alla TARI secondo le disposizioni di legge e del regolamento comunale vigenti al momento dell'istanza.

Il pagamento della TOSAP e della TARI per i dehors temporanei è effettuato prima della SCIA per l'installazione del dehor.

Per le strutture continuative le sopra menzionate tasse saranno regolarizzate secondo le modalità vigenti nell'anno di occupazione. Il mancato pagamento delle menzionate Tasse per i dehor continuativi comporterà l'applicazione delle procedure previste dal successivo Art. 9.

Contestualmente alla presentazione della SCIA per l'installazione del dehor, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo e nel presente regolamento, il richiedente deve

produrre specifica polizza fidejussoria, per un importo fissato in euro 100 al mq. di superficie da occupare, che dovrà avere durata non inferiore al tempo di mantenimento della struttura e rinnovabile tacitamente. La polizza dovrà garantire lo smontaggio del dehor e di tutti i suoi componenti, accessori ed impianti, l'allontanamento e smaltimento dei materiali, il ripristino dell'area di sedime occupata.

La polizza potrà essere svincolata esclusivamente con atto dell'Amministrazione, su richiesta dell'interessato, previa verifica dell'avvenuto sgombero dell'area di intervento e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, nonché, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Nel caso in cui il dehor non sia rimosso nei termini previsti dall'atto autorizzativo e dal presente regolamento, si procederà con diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, decorsi i quali si procederà alla rimozione forzata ed all'escussione della polizza fidejussoria.

ART. 9 – SANZIONI

Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 (settantacinque/00) ad un massimo di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), fatta salva la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi con la rimozione del dehor.

Il dehor non rimosso entro il termine stabilito, il mancato rispetto delle caratteristiche di cui al precedente Art.6, l'utilizzo diverso da quello previsto dal presente Regolamento, determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001 e della L.R. 65/2014 relativamente al regime sanzionatorio per i manufatti abusivi.

L'uso del dehor è sospeso quanto è verificata una delle seguenti condizioni:

- a) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- b) la mancanza di manutenzione lede il decoro, reca pregiudizi o pericoli per le persone e le cose, siano compromesse le condizioni igienico – sanitarie;
- c) i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico –estetica posseduti al momento della installazione;
- d) le attività svolte nel dehor siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- e) nel caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico e della Tassa rifiuti;

Il provvedimento di sospensione dell'uso del dehor è adottato previa notifica di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'uso del dehor potrà riprendere solo quando sono eliminate le condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Tutte le installazioni già presenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, entro 1 anno, ai contenuti ed alla disciplina dello stesso, avviando e concludendo i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

